

N. /2011 REG.ORD.CAU.

N. /2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2010, proposto da:

....., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Dardanelli, 46;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università Campus Biomedico di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Romano, Filippo Satta, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A;

nei confronti di

.....;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

MANCATA AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'A.A. 2010/2011 -
RISARCIMENTO DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università Campus Biomedico di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente è il primo dei non ammessi alla procedura concorsuale;

Considerato che su tale collocazione ha influito il giudizio del “colloquio orale” redatto dall'apposita Commissione, il quale non appare privo di incongruenze laddove, in sede di “*considerazioni e commenti*”, si fa riferimento a difficoltà nella valutazione del ricorrente, in assenza di “*informazione curriculare del ricorrente*”, mentre questi ha documentato nella c.d. “*scheda anagrafica del candidato*”, il proprio percorso scolastico (maturità scientifica conseguita con 100/100 nell'a.s. 2009/2010), i titoli di studio conseguiti e la posizione dei propri familiari;

Considerato peraltro che il giudizio della Commissione, nel valutare la personalità del ricorrente, ne accentua gli aspetti individualistici, in dissonanza con le note autobiografiche del ricorrente, nelle quali si riferisce dell'impegno di quest'ultimo

“in azioni di volontariato svolte in modo non sporadico e l’aver dimostrato desiderio di aiutare il prossimo bisognoso o sofferente”;

Visto l’art. 55, comma, c.p.a.;

Avuto riguardo alla valutazione del pregiudizio riveniente dall’operatività dei provvedimenti impugnati;

Considerato che, alla sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, esistono elementi inducenti ad una favorevole previsione dell’esito del ricorso;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare ai fini dell’ammissione con riserva in sovrannumero.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il /01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)